

IL REGOLAMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA'

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato, l' 11 luglio 2007, un nuovo regolamento, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea 31/7/2007, n. L 199, si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2009, ad eccezione dell' art. 25, che, invece, troverà applicazione sin dal 1 gennaio 2008.

L' art. 25 riguarda alcune comunicazioni che gli Stati membri dovranno fare alla Commissione, riguardanti gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell' ambito di tali controversie, i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo, la possibilità di impugnazione, le lingue ammesse e quali siano le autorità competenti per ,l' esecuzione.

Di fatto, quindi, per i cittadini europei, il nuovo procedimento entrerà in vigore solo all' inizio del 2009.

Lo scopo del Regolamento è di semplificare e di velocizzare la definizione delle controversie transfrontaliere di modesta entità, ma anche quello di ridurre le spese. Il nuovo procedimento costituirà per le parti un' alternativa ai procedimenti previsti dai vari Stati membri. In sostanza, una volta riconosciuto un diritto, si verrebbero ad eliminare tutti i procedimenti intermedi necessari per veder riconoscere in un altro Stato membro la sentenza già emessa.

Presupposto per l' applicazione del Regolamento è che si tratti di controversia transfrontaliera, in materia sia civile sia commerciale, di valore non superiore a 2000 euro, al netto di interessi, diritti e spese. La materia fiscale, quella doganale e amministrativa sono espressamente escluse, come pure una serie di altre materie (stato e capacità delle persone, regime patrimoniale tra coniugi, testamenti e successioni, obbligazioni alimentari, fallimenti e procedure concorsuali, sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, affitto di immobili, violazioni della vita privata e diritti della personalità).

Che cosa si intenda per controversia transfrontaliera lo definisce la nuova disciplina: sono transfrontaliere quelle controversie, nelle quali una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell' organo giurisdizionale al quale l' altra parte si è rivolta.

Il procedimento viene introdotto mediante compilazione di un apposito modulo, che comprende anche la descrizione delle prove che si offrono a sostegno della propria domanda. Ogni documento pertinente deve essere allegato al modulo. La domanda può essere presentato o direttamente all' organo giurisdizionale competente, oppure inviata per posta o per fax o per posta elettronica, a seconda di quelle che siano le modalità di inoltro accettate dallo Stato membro nel quale viene proposta la domanda.

L'organo giurisdizionale, se lo ritiene opportuno, può invitare l'attore ad integrare o rettificare la domanda, a depositare altri documenti o fornire informazioni supplementari.

Il procedimento si svolge in forma scritta e l'organo giurisdizionale può fissare un'udienza se lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta una delle parti. Naturalmente la richiesta deve essere fondata e finalizzata alla trattazione del procedimento.

Il modulo contenente la domanda ed i suoi allegati vengono notificati al convenuto, che può replicare entro trenta giorni, utilizzando il modulo di replica già predisposto. Se vi sono domande riconvenzionali, l'attore ha ulteriori trenta giorni per rispondere alle stesse.

La notifica, se è possibile, avviene per posta, con ricevuta di ritorno datata.

La lingua utilizzata per il procedimento è quella o quelle dell'organo giurisdizionale, il quale può chiedere la traduzione di eventuali documenti redatti in lingua diversa.

L'organo giurisdizionale emette sentenza entro trenta giorni dal ricevimento delle repliche del convenuto o della risposta dell'attore alla sua domanda riconvenzionale. Nel caso in cui, invece, chieda ulteriori dettagli alle parti, assuma prove o ordini la comparizione delle parti, la sentenza sarà emessa entro trenta giorni dall'eventuale udienza o dal ricevimento della documentazione richiesta.

L'udienza può essere tenuta anche tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici, se sono disponibili.

Per quanto concerne le prove, esse possono essere assunte mediante dichiarazioni scritte da parte dei testimoni o mediante videoconferenza. I testimoni vengono ascoltati e vengono disposte perizie solo se è necessario ai fini della sentenza. In ogni caso, l'organo giurisdizionale deve ricorrere al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Le parti non devono essere obbligatoriamente assistite da un avvocato o da un altro professionista, ma gli Stati membri devono assicurare loro un'assistenza pratica per la compilazione dei moduli.

Dove è possibile, l'organo giudicante tenta di giungere ad una conciliazione.

Le spese processuali sono a carico della parte soccombente.

La sentenza è esecutiva, indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Sono gli Stati membri a dover comunicare alla Commissione se il loro diritto processuale preveda la possibilità di impugnazione di una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il convenuto può chiedere il riesame della sentenza nel caso in cui il modulo della domanda o la citazione a comparire siano stati notificati con un metodo che non fornisca prova dell'avvenuta personale ricezione, o se la notificazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica per cause a lui non imputabili o se non ha potuto contestare la domanda per ragioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Al procedimento europeo è applicabile il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

La sentenza, per essere eseguita in uno Stato membro diverso rispetto a quello che l'ha emessa, non necessita di una dichiarazione di esecutività. La parte che richiede l'esecuzione

deve fornire una copia della sentenza, nonché il certificato rilasciato dall' organo giurisdizionale su apposito modulo, ma non ha necessità di avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione. Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi.

L' esecuzione è rifiutata, se la sentenza è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, nel caso in cui la causa abbia lo stesso oggetto e le parti siano le stesse, se la sentenza anteriore è stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfa le condizioni necessarie per essere riconosciuta in tale Stato membro. Inoltre, la persona contro la quale viene richiesta l' esecuzione non deve aver fatto valere l' incompatibilità nel procedimento svoltosi davanti all' organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell' ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

La sentenza emessa in tale ambito non può in nessun caso essere oggetto di riesame nel merito nello Stato membro di esecuzione.

La sentenza può essere sospesa o limitata nell' esecuzione se la parte ha chiesto il riesame o se ha fatto l' impugnazione o se l' impugnazione è ancora possibile.

Come si può constatare dalla procedura succintamente sopra segnalata, il procedimento europeo per controversie di modesta entità si fonda su regole molto snelle e sicuramente meno onerose. Non occorre un difensore e quindi la parte può provvedere alla propria difesa, se vuole. Le udienze sono sostituite, laddove è possibile, dalla teleconferenza. Le modalità di notificazione sono ridotte all' essenziale (via postale o telematica), senza necessità di ricorrere a convenzioni internazionali. La compilazione di un modulo già predisposto dal legislatore permette alle parti di non dover ricorrere a tecnicismi e di limitarsi alla mera asserzione dei fatti. La pronuncia viene depositata entro il brevissimo termine di trenta giorni dall' ultima difesa o dall' ultimo atto istruttorio.

Certamente il legislatore europeo ha compiuto un bel passo avanti nella semplificazione e nella riduzione degli oneri. Se la procedura funzionerà, può darsi che il limite di duemila euro si riveli un po' basso e che escluda quindi controversie di valore sempre contenuto, ma anche un poco superiore a tale limite, che potrebbero invece giovare, qualora fosse possibile, della risoluzione per le vie brevi.